

## Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è adottato in attuazione del terzo comma dell'art. 6 del d. m. 22 ottobre 2004, n. 270, ove si prevede che per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali sia possibile una classe di laurea magistrale con percorso unitario successivo al periodo formativo iniziale comune di cui all'art. 11, comma settimo, lettera a), del decreto n. 270 medesimo.

Le ragioni di tale scelta regolamentare, che con il presente decreto si vuole rendere esecutiva, risiedono come noto nella particolare delicatezza delle professioni legali, che direttamente ed immediatamente coinvolgono valori come quelli della giurisdizione ed in termini più ampi l'attuazione dell'ordinamento giuridico. Essi, si è ritenuto, possono adeguatamente realizzarsi ed in tal modo soddisfare i fondamentali bisogni e diritti del cittadino che vi sono connessi, solo se ed in quanto tutti i soggetti che prestano al riguardo la loro attività professionale sono in possesso di un'elevata qualificazione culturale. E si è inoltre ritenuto, sviluppando ed attuando la prospettiva alla base del citato art. 6, terzo comma, che tale qualificazione non sia compatibile con una segmentazione degli studi in due tronconi, ma richieda invece uno svolgimento unitario del periodo formativo universitario, così come unitaria è la dimensione dell'ordinamento giuridico ed unitaria è la posizione in esso del cittadino.

Perciò, al fine della predisposizione del presente decreto, si è assunto a base un testo formato con il contributo diretto di tutte le categorie coinvolte nell'esercizio delle professioni legali, in particolare quindi degli organismi rappresentativi della magistratura, avvocatura e del notariato. E perciò, dovendosi assicurare la qualificazione culturale del giurista dedito alle professioni legali in tutti i principali settori nei quali si articola l'ordinamento giuridico, si è ritenuto di avvalersi del disposto del secondo comma dell'art. 10 del d.m. 270, secondo cui per i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali il numero minimo di crediti determinati tramite decreto ministeriale può superare la soglia del 50 per cento di quelli necessari per la laurea.

È quest'ultima una scelta pienamente coerente con il riconoscimento delle peculiarità delle professioni legali e della formazione universitaria ad esse finalizzata. Essa d'altra parte, portando ad una definizione dei crediti vincolati in misura di poco superiore ai due terzi del totale, lascia ampio spazio all'autonomia delle singole sedi e consente, in particolare, l'elaborazione da parte di esse di specifici curricula corrispondenti alle tradizioni culturali di ciascuna ed alle eventuali esigenze locali. Si è perseguito in tal modo

l'obiettivo di raggiungere un soddisfacente equilibrio tra esigenze di uniformità, imprescindibili in un settore delicato come quello dell'ordinamento giuridico e della giustizia, ed opportunità di un pluralismo formativo, che consenta di tener conto di differenze sincroniche e diacroniche.

Per quanto concerne gli specifici contenuti del presente decreto, si deve soprattutto segnalare la costante attenzione ad un equilibrio tra l'esigenze di formazione culturale in grado di consentire al giurista di comprendere il contesto storico, economico e sociale in cui deve operare e l'esigenze, ugualmente imprescindibili, di fornirgli lo strumentario tecnico necessario per la sua attività.

Si spiegano così, per il primo aspetto, la specifica valorizzazione dei crediti necessari con riferimento all'ambito storico-giuridico ed a quello economico. Si spiega pure, per il secondo aspetto, l'esigenza, evidenziata nella descrizione degli obiettivi formativi qualificanti e poi sviluppata nella destinazione attribuita a parte dei crediti indispensabili, che la formazione del giurista gli consenta anche la comprensione non solo degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari e dei temi della deontologia professionale, ma anche degli strumenti concettuali necessari per l'argomentazione giuridica: il che, inoltre, deve servire anche a risolvere il problema, tipico nel contesto considerato, derivante dai mutamenti dell'ordinamento e quindi dal pericolo di una rapida obsolescenza di una formazione che fosse soltanto tecnica.

D'altra parte, al fine di consentire una preparazione che consenta di comprendere le generali prospettive dell'ordinamento, appare indispensabile che nel corso della formazione universitaria sia fornita un'adeguata preparazione riguardo a tutti i settori disciplinari in cui tradizionalmente si articola. Perciò il presente decreto non si limita, come prima avveniva, a prevedere attività formative indispensabili con riferimento ad ambiti formativi comprensivi di una molteplicità di settori scientifico-disciplinari, ma fa coincidere, con riferimento a quelli di maggior rilevanza culturale e professionale, ambito e settore; e si evita così il pericolo, immanente al regime previgente, che alcuni settori, pur di fondamentale importanza, neppure fossero obbligatoriamente insegnati. Con il presente decreto è definitivamente esclusa l'eventualità, che in astratto si sarebbe potuto realizzare con il sistema precedente, di una laurea in grado di consentire l'accesso alle professioni legali senza lo studio neppure sommario della procedura civile o di quella penale ovvero del diritto costituzionale.

Significativo è del resto che i vincoli ora imposti in tal senso si limitano in realtà a riprendere soluzioni autonomamente già adottate dalle Facoltà di Giurisprudenza e che

quindi, di fatto, si limitano a porre adeguate garanzie per il futuro, senza concretamente alterare i reali equilibri determinatisi nelle varie sedi.

Ancora è da notare, infine, che con il presente decreto si è assegnato uno specifico rilievo a settori disciplinari ormai di indiscutibile importanza culturale e professionale, come quello del diritto dell'Unione europea, e si sono adeguatamente accresciuti, coerentemente con la loro rilevanza quantitativa e qualitativa per l'attività professionale del giurista, i crediti necessari per settori come quelli del diritto amministrativo, del diritto commerciale, del diritto penale e del diritto del lavoro, i settori appunto che per la parte più grande assorbono l'opera del giurista.

Si è voluto così, definendo un armonico equilibrio tra aspetti culturali e di tecnica professionale e tra esigenze generali ed unitarie dell'ordinamento ed opportunità di riservare adeguati spazi al pluralismo formativo, realizzare un percorso di studi in grado di soddisfare le moderne necessità delle professioni legali e la domanda che ad esse rivolge la società nel suo complesso.

Per le specifiche considerazioni suesposte il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza potrà essere attivato solo dalle omologhe Facoltà di Giurisprudenza ( art.2).

Il provvedimento dà, altresì, ragione delle esperienze già maturate nella fase di avvio della riforma con il DM 509/99, facendo salva l'iniziativa avviata dalla Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano con la Facoltà di Economia, la quale potrà continuare a contemplare nella propria offerta formativa il corso di laurea magistrale in disamina ( art.9).